

SYLVA.
CITTÀ, NATURE,
AVAMPOSTI



A CURA DI
SARA MARINI
VINCENZO MOSCHETTI

Mimesis

SYLVA. CITTÀ, NATURE, AVAMPOSTI
a cura di Sara Marini e Vincenzo Moschetti

Il volume raccoglie ricerche e riflessioni in parte presentate e anticipate nel seminario omonimo, organizzato dall'unità di ricerca dell'Università luav di Venezia, che si è tenuto il 13 novembre 2020.

EDITORE

Mimesis Edizioni
Via Montalcone, 17/19
20099 Sesto San Giovanni
Milano – Italia
www.mimesisedizioni.it

PRIMA EDIZIONE
dicembre 2021

ISBN
9788857585055

DOI
10.7413/1234-1234007

STAMPA

Finito di stampare nel mese di dicembre 2021
da Digital Team – Fano (PU)

CARATTERI TIPOGRAFICI

Union, Radim Peško, 2006
JJannon, François Rappo, 2019

LAYOUT GRAFICO

bruno, Venezia

IMPAGINAZIONE

Vincenzo Moschetti

© 2021 Mimesis Edizioni
Immagini, elaborazioni grafiche e testi
© Gli Autori

Il presente volume è stato realizzato con
Fondi Mur-Prin 2020-2021.
Il libro è disponibile anche in accesso aperto.

COLLANA SYLVA

Progetto dell'Unità di ricerca dell'Università luav di Venezia nell'ambito del PRIN «SYLVA. Ripensare la "selva". Verso una nuova alleanza tra biologico e artefatto, natura e società, selvatichezza e umanità». Call 2017, SH2. Unità di ricerca: Università degli Studi di Roma Tre (coordinamento), Università luav di Venezia, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Padova.

DIRETTA DA

Sara Marini
Università luav di Venezia

COMITATO SCIENTIFICO

Alberto Bertagna
Università degli Studi di Genova
Malvina Borgherini
Università luav di Venezia
Marco Brocca
Università del Salento
Fulvio Cortese
Università degli Studi di Trento
Massimiliano Giberti
Università degli Studi di Genova
Stamatina Kousidi
Politecnico di Milano
Luigi Latini
Università luav di Venezia
Jacopo Leveratto
Politecnico di Milano
Mario Lupano
Università luav di Venezia
Micol Roversi Monaco
Università luav di Venezia
Valerio Paolo Mosco
Università luav di Venezia
Giuseppe Piperata
Università luav di Venezia
Alessandro Rocca
Politecnico di Milano

SYLVA.
CITTÀ, NATURE,
AVAMPOSTI

8—26 IL RITORNO DELLA SELVA
SARA MARINI

LA SELVA COME RISPOSTA

28—41 LO STILE NATURALE
ALESSANDRO ROCCA

42—52 VIVERE NELLA SELVA:
ABITARE SENZA ADDOMESTICARE
JACOPO LEVERATTO

LO STATO DI NATURA

54—67 IL DIRITTO SELVAGGIO:
UN'INTRODUZIONE
FULVIO CORTESE

68—73 STATO AMMINISTRATIVO E
IL PARADIGMA DELLA SELVA
GIUSEPPE PIPERATA

74—93 LA SELVA NELLA CITTÀ: STATO
DELL'ARTE E PANORAMA GIURIDICO
MARCO BROCCA

94—102 IL PATRIMONIO FORESTALE COME
“BENE COMUNE”
GABRIELE TORELLI

NELLA SELVA

- 104 — 117 UN AVAMPOSTO: LA “CASA ALBERO”
DI GIUSEPPE PERUGINI
VINCENZO MOSCHETTI
- 118 — 137 “IL RACCOLTO DELL’OCCHIO
SILENTE”. NELLE STANZE SELVATICHE
DI CEDRIC PRICE
GIORGIA AQUILAR
- 138 — 147 ARCIPELAGHI BANDITI.
LA SALVIFICA SELVA DELLE ENCLAVE
ANDREA PASTORELLO
- 148 — 159 LA SELVA, SPAZIO SICURO
BEATRICE BALDUCCI
- 160 — 171 *DOMUS SYLVA*: ABITARE OSCURO.
CASE NELL’OMBRA
GIOVANNI CARLI
- 172 — 185 ARCHE NELLA SELVA. RIFONDAZIONI
ALBERTO PETRACCHIN
- 186 — 197 LA SELVA COME INFRASTRUTTURA.
STRATEGIE PER LA COSTRUZIONE DI
NUOVE ALLEANZE
CHIARA PRADEL
- 198 — 215 CONTROFIGURE.
LO SPECCHIO-GIUNGLA DI JUAN
DOWNEY
LORENZO LAZZARI

216 — 231	METABOLISMI SELVAGGI. I DOMEBOOK E LE RICETTE PER COABITARE LA WILDERNESS FRANCESCA ZANOTTO
232 — 245	LA SELVA COME METODO. DUE CASE DI VITTORIO GIORGINI ELISA MONACI
246 — 257	A PLACE IN THE WILDERNESS, WILDERNESS IN PLACE STAMATINA KOUSIDI
260 — 268	BIBLIOGRAFIE
270 — 271	BIOGRAFIE

IL PATRIMONIO
FORESTALE COME
“BENE COMUNE”

GABRIELE TORELLI

Nel nostro ordinamento, il patrimonio forestale è disciplinato dal d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34, il cosiddetto “Testo unico forestale” (d’ora in avanti Testo unico), che ne delinea il regime di protezione, valorizzazione e gestione. A scanso di equivoci, va per prima cosa chiarito che, a differenza di quanto accade per altre scienze, nell’ambito giuridico i termini “foresta”, “bosco” e “selva” sono sinonimi (come sancito dall’art. 3, comma 1, del Testo unico), e verranno dunque utilizzati come tali. Circa il regime giuridico del patrimonio forestale, l’art. 3, comma 2, del Testo unico distingue tra i beni forestali in proprietà pubblica e quelli in proprietà privata, le cui principali differenze saranno ora brevemente esaminate[¶].

Ai sensi dell’art. 826 c.c., i beni forestali in proprietà pubblica fanno parte del patrimonio indisponibile, il quale trova la propria disciplina di riferimento all’interno del codice civile, in particolare nell’art. 826 c.c.: non deve quindi ingannare il fatto che sia talvolta utilizzata l’espressione “demanio forestale”, retaggio di una delle prime normative organiche in materia, ovvero il regio decreto n. 3267/1923. Per il giurista è importante distinguere tra le categorie del demanio e del patrimonio indisponibile perché muta il regime di utilizzo del bene. Cioè, mentre i beni demaniali sono, di regola, inalienabili e permangono nell’appartenenza dello Stato, i beni patrimoniali indisponibili possono essere ceduti dalle amministrazioni, a condizione che il cambio di proprietà non sopprima il vincolo di destinazione che caratterizza quel bene, a vantaggio di un interesse pubblico[§].

Rientrando nel patrimonio indisponibile, le foreste possono dunque essere alienate, a condizione che non ne venga incisa la funzione di tutela paesaggistico-ambientale, o che comunque la cessione non condizioni i bisogni della collettività, intesi soprattutto in termini di disponibilità delle risorse agro-silvo-pastorali. Del resto, la riconduzione alla categoria del patrimonio indisponibile è più coerente con gli usi delle foreste (anche) a fini prettamente economici – si pensi alle filiere produttive del settore, che rappresentano un ambito di vitale importanza per l’economia del Paese – radicati nel nostro ordinamento già dal Novecento[¶], e confermati anche dall’impostazione del Testo unico, molto sensibile all’utilizzo delle aree boschive con finalità produttive[¶].

Si diceva, però, che le foreste possono essere anche in proprietà privata: in tal caso, si parla di “beni privati di interesse pubblico”, i quali sono incisi da una regolazione vincolistica, che ne limita la libera fruizione da parte del proprietario, per la vigenza di superiori interessi pubblici (ambientali, paesaggistici, idrogeologici), la cui salvaguardia è connessa alle modalità d’uso di quel bene[¶].

Dopo avere definito le principali peculiarità del patrimonio forestale, occorre ora esaminare la categoria dei beni comuni, per poi verificare se il primo sia riconducibile all'interno della seconda.

2. LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI BENI COMUNI

I beni comuni sono una categoria giuridica che sfugge alle tradizionali classificazioni del codice civile in tema di beni (demaniale, patrimoniali indisponibili e patrimoniali disponibili) ¹.

Per prima cosa, sono caratterizzati da una titolarità diffusa in capo alla collettività, con il conseguente rifiuto del concetto di proprietà (pubblica o privata) intesa in senso soggettivo, secondo l'accezione fatta propria dal codice civile ².

Il rifiuto della titolarità dominicale si accompagna a una *governance* collettiva del bene, e cioè una cura realizzata dalla comunità di riferimento, che si arroga il diritto di gestire e fruire dell'immobile seppur a titolo non escludente rispetto alla generalità dei terzi ³. Non a caso, altri autori hanno evidenziato che ai fini della qualifica di "bene comune", occorre altresì che l'uso sia, appunto, non escludibile – cioè la fruizione da parte dell'utente non esclude di per sé l'utilizzo da parte di altri soggetti – oltre che rivale, cioè l'oggetto si consuma con il godimento ⁴.

In breve, seppur i ragionamenti da farsi sarebbero molto più complessi, in ragione della concisione delle riflessioni da svolgersi in questa sede si può concludere che le principali peculiarità della categoria dei beni comuni si riassumono nella funzionalizzazione del bene rispetto ai bisogni della collettività, che si traduce nella regolazione e gestione condivisa, e dunque nel rifiuto del concetto di proprietà (pubblica e privata) secondo l'impostazione soggettiva del codice civile, nonché nella assoluta secondarietà delle logiche economico-imprenditoriali.

A questo punto, rimane da verificare se il regime giuridico del patrimonio forestale sia coerente, o meno, con queste caratteristiche, al fine di valutare se esso possa definirsi "bene comune"; per dare una risposta, è necessario esaminare più nel dettaglio la disciplina del d.lgs. n. 34/2018.

3. GLI ELEMENTI CHE NON CONSENTONO DI QUALIFICARE

IL PATRIMONIO FORESTALE COME BENE COMUNE

Nel Testo unico sono presenti diversi elementi che precludono la qualifica del patrimonio forestale in termini di bene comune. Non sempre, infatti, viene assicurata in modo incondizionato la funzionalizzazione ai bisogni della collettività, né sono secondarie le logiche economico-imprenditoriali ⁵.

Si pensi all'art. 8, il quale ammette la possibilità di trasformare le foreste, ovvero operazioni che implicano l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva, al fine di svolgere attività differenti da quella della gestione forestale, e cioè delle pratiche selvicolturali, con l'effetto di consentire il mutamento della destinazione del terreno boschivo, per evidenti ragioni di carattere economico-produttivo.

Ovviamente, l'art. 8 prevede delle condizioni perché la trasformazione della foresta sia legittima, e dunque: l'attività non deve causare un danno ambientale (definito come un deterioramento significativo e misurabile) secondo la disciplina del Testo unico dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006); è necessaria un'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione; le autorità competenti devono attestare la compatibilità della trasformazione con le esigenze di difesa idrogeologica; occorre un'opera di compensazione da parte del soggetto autorizzato, che ne sopporta i costi, generalmente consistente in opere di rimboschimento e piantumazione di altra vegetazione.

Ancora, l'autorizzazione alla trasformazione è resa dalla Regione, che come compensazione può imporre anche la creazione *ex novo* di aree forestali (art. 8, comma 4, lett. b, d.lgs. n. 34/2018). Poiché i boschi, per espressa previsione di legge^{¶¶}, sono un bene di interesse paesaggistico, ne deriva che le amministrazioni regionali, quando creano le foreste “costruiscono paesaggio”, seppur con il necessario ausilio degli strumenti di pianificazione[¶].

Il potere di modificare la geografia delle aree boschive – e con esse la disciplina del governo del territorio – attraverso le opere di compensazione “tradisce” la volontà del Testo unico di ricercare un punto di equilibrio tra, da un lato, la protezione del bosco in quanto tale e, dall'altro, lo sfruttamento delle sue risorse e la valorizzazione della sua vocazione produttiva.

Considerata la vicenda sotto questa prospettiva, il patrimonio forestale non può configurarsi come bene comune, se non altro perché le opere di trasformazione e le conseguenti compensazioni dimostrano che le logiche economiche legate all'utilizzo delle filiere silvane, sebbene non possano chiaramente giungere alla distruzione della foresta, non sono certo secondarie, come invece preteso dal regime giuridico dei beni comuni. Inoltre, l'utilizzo delle risorse silvane incide marcatamente sull'economia del Paese, il che è un motivo ulteriore per escludere una regolazione e una gestione condivise del bene secondo una *governance* collettivistica, che appare del tutto incompatibile con gli interessi economico-finanziari sottesi alla valorizzazione del patrimonio forestale.

4. LA PROSPETTIVA INVERSA: GLI ELEMENTI CHE CONSENTONO DI QUALIFICARE IL PATRIMONIO FORESTALE COME BENE COMUNE

A ben vedere, però, esistono altre disposizioni nel Testo unico che “aprono” alla qualifica del patrimonio forestale – o quantomeno di alcune sue aree in casi specifici – come bene comune, se non altro per la compressione del diritto di proprietà. Il riferimento è, in particolare, alla possibilità di programmare e pianificare, attraverso i piani di gestione forestale (art. 6), la riqualificazione delle foreste private, per agevolarne la fruizione collettiva, soprattutto quando “latita” il proprietario.

Il punto è dunque capire come la programmazione e la pianificazione forestale possano spingersi sino a recuperare un terreno privato, abbandonato o che ha perso la propria funzione originaria.

È noto che questo problema sia molto sentito per gli immobili nelle aree urbane, in particolare da parte dei comuni, i quali non dispongono di strumenti efficaci per intervenire con azioni di riqualificazione – a meno che non sussistano pressanti esigenze di pubblica incolumità – stante il diritto di proprietà sul bene in capo a terzi[¶] [¶]. I regolamenti sui beni comuni urbani – si pensi, su tutti, all’esperienza del comune di Bologna che ha redatto il primo regolamento in materia[¶] [¶] – hanno promosso i cosiddetti patti di collaborazione, i quali non consentono però di occupare immobili privati (o pubblici) abbandonati in assenza dell’accordo con il proprietario[¶] [¶]. Altri comuni hanno tentato alcune esperienze regolamentari analoghe, che non hanno però condotto agli esiti sperati di riuso urbano[¶] [¶].

Il regime normativo in tema di patrimonio forestale appare affatto diverso, perché alcune norme sulla pianificazione sembrano “aprire” a una qualifica delle foreste come bene comune.

Il primo riferimento è l’art. 7, comma 6, del Testo unico, che concede alla Regione il potere di eseguire interventi di ripristino obbligatorio sui terreni boschivi in caso di violazione delle norme sulla gestione forestale, sostituendosi al proprietario, previa occupazione temporanea dell’area, e senza corrispondere alcun indennizzo. Tuttavia, questa norma non è “rivoluzionaria” nel contesto giuridico perché, essendo definita per esigenze di tutela della pubblica incolumità, trova alcuni antecedenti nel nostro ordinamento[¶] [¶].

Diversamente, appare ben più rilevante per il suo carattere innovativo l’art. 12 del Testo unico, che consente alle Regioni di intervenire sui terreni abbandonati (cioè non coltivati per almeno tre anni) e silenti (di cui non è possibile individuare il proprietario) per motivi di valorizzazione funzionale e di recupero[¶] [¶]. Ferme queste finalità, le Regioni possono procedere alla stipulazione di accordi con i privati proprietari; in particolare, il comma 3 consente a tali enti – in caso di mancato raggiungimento dell’accor-

do, ovvero di inadempimento dei relativi obblighi concordati da parte del proprietario, o ancora là dove non sia stato possibile rintracciarlo – di sostituirsi a esso, svolgendo in via autonoma l'intervento di recupero, o comunque affidandolo tramite concessione a terzi. In altre parole, l'art. 12, comma 3, permette alle regioni l'adozione di misure provvedimentali in deroga al diritto di proprietà, non solo per esigenze di pubblica incolumità, ma anche per motivi di carattere funzionale, e cioè di ripristino, consentendo l'avvio di processi di gestione condivisa sulle foreste recuperate, seguendo le linee di indirizzo delle Regioni¹.

Sono infatti queste ultime che possono intervenire, ai sensi dell'art. 12, comma 4, tramite gli strumenti della pianificazione (i piani di gestione forestale), così da definire i criteri per le operazioni di recupero funzionale e miglioramento dei boschi.

Il legislatore ha fatto quindi la sua parte per offrire alle amministrazioni gli strumenti normativi con cui rendere le aree forestali dei “beni comuni”. Occorre a questo punto verificare come questi strumenti siano stati attuati e gestiti.

5. VERSO L'ATTUAZIONE DELLE NORME CHE POSSONO QUALIFICARE IL PATRIMONIO FORESTALE COME BENE COMUNE: QUALI OGGI GLI ELEMENTI MANCANTI?

La presa di posizione del legislatore statale sul recupero dei terreni abbandonati e silenti, si diceva, rappresenta una importante novità nel panorama normativo. Per rendersene conto, è sufficiente osservare, in termini di confronto, le norme regionali. Si prenda a titolo di esempio la legge della Regione Veneto sulle foreste, ossia la l.reg. n. 52/1978 e il suo più recente regolamento di attuazione, il n. 2/2020, rubricato “prescrizioni di polizia forestale”. In questo sono presenti alcune norme sul ripristino dei boschi distrutti e/o degradati, che obbligano i privati proprietari all'intervento in caso di danneggiamento; in particolare, l'art. 41 ammette gli interventi di ripristino da parte della Regione anche in caso di mancato consenso del proprietario, prevedendo al comma 3 un'occupazione temporanea ai sensi dell'art. 7, comma 6, del Testo unico, senza dunque la corresponsione di alcun indennizzo. Tuttavia, queste norme presuppongono l'accadimento di eventi dannosi, come un dissesto idrogeologico o degli incendi, e non si “spingono” ad ammettere il recupero dei beni privati abbandonati o silenti per la valorizzazione funzionale, come invece prevede l'art. 12 del Testo unico. In altre parole, le norme regionali non vantano quel grado di incisività necessario per intervenire su terreni forestali privati, ponendosi dunque in una prospettiva diversa rispetto all'art. 12, che invece tende a costruire uno statuto di “bene comune forestale”.

Cosa manca ancora, quindi, per poter ottenere concretamente questo risultato? L'intervento di recupero dei terreni abbandonati e silenti richiede evidentemente un'attività di programmazione e pianificazione molto accurata, che individui con un disegno preciso i terreni su cui intervenire: è lo stesso art. 12, comma 4 del Testo unico a ricordare che "gli interventi di gestione necessari al ripristino e al miglioramento delle condizioni dei boschi e delle loro funzioni protettive ed ambientali [...] avviene in attuazione degli strumenti di pianificazione forestale di cui all'art. 6".

È pertanto necessario disporre di un'adeguata disciplina pianificatoria. Proprio su questi profili si rileva, però, un'*impasse*: tale disciplina sconta ancora oggi una mancata attuazione, poiché non sono stati adottati i relativi decreti ministeriali, come richiesto dall'art. 6 del Testo unico.

Una soluzione è forse prossima considerando che, nel dicembre 2020, in sede di Conferenza Stato-Regioni, è stato approvato il decreto attuativo per la definizione dei criteri minimi nazionali per la redazione dei piani forestali; tuttavia, nel momento in cui si sta scrivendo (gennaio 2021), l'iter procedurale non si è ancora concluso perché il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali non ha adottato il decreto stesso. L'auspicio è che, nel breve, siano fornite alle Regioni idonee linee di indirizzo per gli interventi di programmazione e pianificazione forestale anche con riguardo alle modalità di intervento sui terreni abbandonati e silenti.

Al di là di questi aspetti, si registra comunque un ulteriore problema, sempre in ambito pianificatorio. L'art. 6 del Testo unico prevede che la pianificazione forestale sia attuata in conformità alla programmazione regionale, che a sua volta andrà definita in armonia con la strategia forestale nazionale. In questo momento, l'iter per l'adozione di tale strategia è ben lontano dall'essere terminato, perché si sono da poco concluse le consultazioni pubbliche, il che rappresenta certamente una notizia negativa, perché la sua funzione è quella di orientare i programmi regionali e, a cascata, i piani di gestione forestale⁸¹. In mancanza della strategia forestale, e cioè in assenza di una programmazione coordinata e ragionata, c'è il rischio che gli strumenti della pianificazione forestale vengano adottati al di fuori di una cornice coerente e unitaria, ostacolando – o comunque rendendo meno fruttuoso – il processo di recupero funzionale e produttivo dei terreni abbandonati e silenti.

In conclusione, il legislatore statale ha fornito i mezzi per avviare i processi di recupero dei boschi, "aprendo" alla qualifica di patrimonio forestale come bene comune e alla costituzione di uno statuto dei beni comuni forestali; sta ora al Ministero, e di conseguenza alle amministrazioni regionali, operare nella giusta direzione per garantire un'effettiva attuazione alle norme del Testo unico.

✠ Sulla contrapposizione tra boschi in proprietà pubblica e in proprietà privata, si veda A.M. Sandulli, voce *Boschi*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. V, Giuffrè, Milano 1959, 617 ss.

✎ Per tutti, anche sulla debolezza della contrapposizione se intesa in modo rigido, si veda M. Renna, *La regolazione amministrativa dei beni a destinazione pubblica*, Giuffrè, Milano 2004.

⌋ Si veda A. Abrami, *La disciplina normativa dei terreni forestali*, Giuffrè, Milano 1987, 149 ss.

⌋ Si vedano A. Abrami, *La nuova legislazione forestale nel decreto 3 aprile 2018*, n. 34, in “*Rivista di diritto agrario*”, 1, 2018, 101 ss.; Id., *Riorganizzazione ministeriale e politica forestale*, in “*Rivista giuridica dell’ambiente*”, 1, 2018, 201 ss.; A. Crosetti, *Beni forestali, ambiente, territorio e paesaggio nel nuovo L.u.f.*, in “*Rivista giuridica dell’edilizia*”, 2, 2019, 113 ss.; Id., *Evoluzioni normative sulle valenze dei beni forestali*, in “*Rivista giuridica dell’urbanistica*”, 2, 2019, 206 ss.; N. Ferrucci, *Il nuovo testo unico in materia di foreste e filiere forestali*, in “*Diritto agroalimentare*”, 2, 2018, 265 ss.; R. Gallia, *Problematiche ambientali nella pianificazione territoriale. Il nuovo testo unico in materia di boschi e foreste*, in “*Rivista giuridica del Mezzogiorno*”, 4, 2018, 1107 ss.

⌋ Si veda A.M. Sandulli, *op. cit.*, pp. 619-620.

⌋ Per un riferimento A. Police, *I beni di proprietà pubblica*, in F.G. Scoca (a cura di), *Diritto amministrativo*, Giappichelli, Torino 2019, 429 ss.

✠ La bibliografia sui beni comuni è molto vasta. Senza pretese di completezza si rinvia ad alcuni dei lavori più noti, tra cui U. Mattei, *Beni comuni. Un manifesto*, Laterza, Roma-Bari 2011; S. Rodotà, *Verso i beni comuni*, in “*Rivista critica del diritto privato*”, 2017, 4, 495 ss.; C. Micciché, *Beni comuni: risorse per lo sviluppo sostenibile*, Editoriale Scientifica, Napoli 2018.

⌋ Sulla governance collettiva quale tratto caratterizzante dei beni comuni si veda F. Cortese, *Dalle valli da pesca ai beni comuni: la Cassazione rilegge lo statuto dei beni pubblici?*, in “*Giornale di diritto amministrativo*”, 11, 2011, 1170 ss.

⌋ Si veda S. Franca, *Cura dei beni comuni e responsabilità condivisa: spunti ricostruttivi*, in “*Munus*”, 1, 2018, 47 ss.

✠ Le stesse considerazioni valgono per la precedente normativa così come del resto si verificava nella precedente disciplina di riferimento, ossia il d.lgs. n. 227/2001.

✠ Art. 142, d.lgs. n. 42/2004, c.d. codice dei beni culturali e del paesaggio.

✠ Cons. St., sez. VI, 3 marzo 2011, n. 1366, il cosiddetto caso “Tuvixeddu”, in cui i giudici sanciscono il potere delle Regioni di creare paesaggio *ex novo* attraverso gli strumenti di pianificazione, in specie il piano paesaggistico.

✠ Sui temi della riqualificazione in rapporto (anche) al diritto di proprietà, si vedano i contributi in E. Fontanari, G. Piperata (a cura di),

Agenda Re-cycle. Proposte per reinventare la città, il Mulino, Bologna 2014.

✠ Per la consultazione del regolamento, <http://partecipa.comune.bologna.it/beni-comuni>.

✠ Tanto è vero che l’art. 14 del regolamento di Bologna afferma che i patti di collaborazione non possano usarsi per svolgere attività che contrastino con la proprietà privata del bene.

✠ Si veda M. Roversi Monaco, *Il Comune amministratore del patrimonio pubblico inutilizzato*, in “*Rivista giuridica dell’edilizia*”, 5, 2016, 541 ss., ricorda che il comune di Milano ha previsto una occupazione temporanea per recupero sociale, che però richiederebbe indennizzo ex art. 50 d.P.R. n. 327/2001, mentre quello di Napoli aveva promosso in sede di Consiglio comunale una previsione per cui i beni abbandonati sarebbero divenuti di proprietà comunale in quanto beni comuni, proposta mai accettata dalla Giunta comunale.

✠ Per le occupazioni temporanee, si vedano ad esempio gli artt. 49-50, d.P.R. n. 327/2001, il cosiddetto Testo unico per le espropriazioni di pubblica utilità.

✠ Per la definizione di terreni “abbandonati” e “silenti”, si vedano rispettivamente l’art. 3, comma 1, lett. g) e h).

✠ Solo una fonte statale avrebbe potuto definire una norma di questo tenore, in quanto le vicende sul regime proprietario si intersecano con la tutela paesaggistico-ambientale: essendo entrambe le materie di competenza esclusiva dello Stato, la Consulta ha dichiarato, in tempi non remoti, l’incostituzionalità di norme regionali che incidano sui medesimi profili in difetto del coinvolgimento delle amministrazioni centrali. Si veda, ad esempio, Corte cost., 21 febbraio 2017, n. 103, che dichiara l’illegittimità di alcune disposizioni di una legge della regione Sardegna, con cui veniva stabilita la sclassificazione di alcuni beni a uso civico, senza il coinvolgimento delle amministrazioni centrali, che sarebbe stato invece necessario perché agli usi civici si ricollegano le materie ambientali e paesaggistiche, la cui tutela è di competenza statale. Ed ancora, Corte cost., 18 luglio 2014, n. 201, afferma che la previsione regionale sulla sdemianializzazione degli usi civici nel territorio sardo, attraverso il piano straordinario di accertamento demaniale e la delega conferita ai comuni (l. reg. 2 agosto 2013, n. 9), esorbita dalle competenze statutarie ed interferirebbe sulla conservazione e sulla tutela dell’ambiente e del paesaggio, di competenza esclusiva dello Stato.

✠ Per maggiori approfondimenti si veda la descrizione dell’iter di definizione della strategia forestale nazionale all’interno della pagina web del Ministero per le Politiche Agricole, Forestali e Alimentari: <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15339>.

Riserva regionale Lago Piccolo di Monticchio.
Fotografia di Gabriele Torelli, 2020.



*Finito di stampare
nel mese di dicembre 2021
da Digital Team – Fano (PU)*

GIORGIA AQUILAR
BEATRICE BALDUCCI
MARCO BROCCA
GIOVANNI CARLI
FULVIO CORTESE
STAMATINA KOUSIDI
LORENZO LAZZARI
JACOPO LEVERATTO
SARA MARINI
ELISA MONACI
VINCENZO MOSCHETTI
ANDREA PASTORELLO
ALBERTO PETRACCHIN
GIUSEPPE PIPERATA
CHIARA PRADEL
ALESSANDRO ROCCA
GABRIELE TORELLI
FRANCESCA ZANOTTO